

ALLEGATO B

DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA RETE

1. Ai sensi dell'art. 14 LR 1/2004 il Comitato Strategico, nella prima sessione utile dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea, nomina il Coordinatore della Rete.

Il Coordinatore rimane in carica fino a nuova elezione generale del Comitato Strategico e può essere rieletto.

Il Comitato Strategico può, su proposta del Presidente e con decisione motivata, revocare il Coordinatore.

2. Il Coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 14 c. 1 e c. 3 della Legge nell'ambito e nei limiti dei mandati che gli sono conferiti dagli organismi della Rete.

Il Coordinatore presiede la DTO di cui coordina le attività e del cui contributo si avvale per lo svolgimento delle funzioni definite nell'art. 14 c. 1 LR 1/2004.

3. Il Coordinatore rappresenta la Rete nel suo complesso e cura, con l'assistenza della Direzione Tecnico-Operativa, i rapporti della Rete con i singoli soggetti aderenti e partecipanti, riferendone al Comitato Strategico.

Nei rapporti con soggetti esterni alla Rete, il Coordinatore cura, con il supporto della DTO, gli interessi complessivi della Rete, senza interferire nella tutela e nell'affermazione degli interessi specifici dei singoli soggetti aderenti e partecipanti.

Gli atti compiuti dal Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 c. 1 della Legge e "nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete" sono impegnativi per tutti i soggetti aderenti, che danno loro attuazione nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

4. Il Coordinatore, avvalendosi dell'apporto della DTO, coordina le risorse tecniche ed organizzative attivate per i progetti e per il funzionamento della Rete, anche attraverso l'attribuzione e la suddivisione di compiti e competenze tra diversi soggetti, garantendo il flusso di informazione e la coerenza degli interventi di tutte le parti coinvolte.

Adotta, d'intesa con la DTO, le misure organizzative necessarie per garantire il buon funzionamento della Rete e l'utilizzazione ottimale delle risorse impegnate.

Riferisce al CS sulla corretta applicazione, da parte dei soggetti aderenti e partecipanti, delle convenzioni e degli impegni assunti al momento dell'adesione alla Rete e con la partecipazione a singoli progetti.

5. Il Coordinatore, ove richiesto e comunque almeno con cadenza annuale dopo l'Assemblea della Rete, riferisce, informandone preventivamente la competente direzione generale della Regione Toscana, alle competenti commissioni del Consiglio regionale sulle attività e il funzionamento della Rete stessa.

6. Il Coordinatore partecipa alle sedute dell'Assemblea e delle sue Commissioni.

Il Coordinatore cura la predisposizione del processo verbale dell'Assemblea e lo trasmette alla Commissione di Garanzia per la validazione.

7. Il Coordinatore partecipa ai lavori del Comitato strategico, di cui cura la redazione del verbale, e può partecipare a quelli delle commissioni costituite ai sensi delle norme di autorganizzazione del CS.

Al Comitato Strategico il Coordinatore relaziona sullo stato, sulle attività, sui programmi e sui progetti della Rete, riferisce sui lavori della Direzione Tecnico-Operativa fungendo da elemento di raccordo tra le istanze politiche e quelle tecniche della Rete.

8. Il Coordinatore si avvale della Segreteria di RTRT, a cui la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 9 della LR 1/2004, fornisce supporto con i propri uffici.

Nell'ambito delle funzioni definite dalla Legge, coordina le attività delle risorse umane eventualmente messe a disposizione della Rete da parte dei soggetti aderenti, curandone l'utilizzazione ottimale.